

# REPUBBLICA ITALIANA

## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO ROMA

### SEZIONE TERZA TER

**Registro Ordinanze:**  
**Registro Generale:** 367/2006

nelle persone dei Signori:

**FRANCESCO CORSARO** Presidente  
**STEFANIA SANTOLERI** Cons.  
**STEFANO FANTINI** Primo Ref. , relatore

ha pronunciato la seguente

### **ORDINANZA**

nella Camera di Consiglio del **09 Febbraio 2006**

Visto il ricorso 367/2006 proposto da:

*CONFEDERAZIONE ITALIANA DELLA PROPRIETA' EDILIZIA*

rappresentata e difesa da:

*PANARITI AVV. PAOLO*  
*ANGIOLINI AVV. VITTORIO*

con domicilio eletto in ROMA

*VIA CELIMONTANA, 38*  
*presso*  
*PANARITI AVV. PAOLO*

**contro**

*MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE* rappresentato e difeso  
*dall'Avvocatura Generale dello Stato*

*e nei confronti di*

*UNI - ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE*

*e con l'intervento ad adiuvandum di*

*ASSOUTENTI ONLUS*

rappresentato e difeso da:

*ROMANO AVV. MARIO*

*con domicilio eletto in ROMA*

*VIA LABICANA, 92*

*presso la sua sede*  
**per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,**

del decreto 26 ottobre del Ministro delle Attività produttive, avente ad oggetto "Miglioramento della sicurezza degli impianti di ascensore installati negli edifici civili precedentemente alla data di entrata in vigore della direttiva 95/16/CE", pubblicato in GU n. 265 del 14 novembre 2005; nonché di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;  
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;  
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

*MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE  
ASSOUTENTI ONLUS*

Udito il relatore Primo Ref. STEFANO FANTINI e uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale di udienza.

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Ritenuto che, allo stato, il ricorso difetta del requisito dell'attualità dell'interesse a ricorrere, e comunque difetta del pregiudizio grave ed irreparabile, presupposto della tutela cautelare, come si desume dalla previsione dell'art. 2, V comma, del D.M. 26.10.2005, che rinvia all'adozione di un successivo decreto dirigenziale la determinazione delle modalità di svolgimento delle verifiche ed i criteri generali delle prescrizioni di adeguamento.

**P.Q.M.**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza Ter**

respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

ROMA , li 09 Febbraio 2006

**Il Presidente: Francesco CORSARO**

\_\_\_\_\_

**Il Relatore: Stefano FANTINI**

\_\_\_\_\_

*/ap*